



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 26 ottobre 2017 n.13

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 39, comma 2, del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 23 ottobre 2017;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO PER L'ELABORAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA INDUSTRIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32, COMMA 3, LETTERA B), DEL DECRETO DELEGATO 24 MAGGIO 2017 N.51

Art.1 *(Finalità)*

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51, il presente regolamento ha lo scopo di fornire indirizzi per la predisposizione della diagnosi energetica industriale per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del Decreto Delegato n. 51/2017.

Art.2 *(Diagnosi Energetica industriale)*

1. La diagnosi energetica industriale è elaborata e sottoscritta da Certificatore Energetico abilitato alla diagnosi energetica e controfirmata dalla proprietà o avente diritto.
2. La diagnosi energetica industriale contiene:
 - certificazione energetica dell'edificio esistente;
 - descrizione attività industriali;
 - fabbisogno di energia di processo;
 - valutazione e simulazione dei possibili interventi di retrofit energetico;
 - valutazione e simulazione dei possibili interventi di retrofit energetico dedicati in maniera specifica al risparmio di energia di processo;
 - valutazione e indicazione dei tempi di ritorno degli investimenti correlati agli interventi di retrofit esaminati per la sola energia di processo;

- valutazione e dichiarazione dei tempi di ritorno degli investimenti correlati agli interventi di retrofit esaminati;
 - indicazione dei costi e benefici dell'intervento di efficientamento energetico.
3. La diagnosi energetica industriale contiene, altresì, i dati, riferiti almeno all'ultimo triennio, di seguito indicati:
- a) dati storici di fatturazione energetica:
 - fatture combustibili (gas naturale, gasolio, biomasse legnose, ecc.);
 - fatture energia elettrica;
 - fatture acqua (ad es. per valutare il costo di gestione di una torre evaporativa, in cui l'acqua utilizzata può presentare costi molto diversi a seconda che l'utenza sia civile o industriale);
 - eventuali altre fatture collegate alla gestione e manutenzione impianti.
 - b) fabbisogni e utilizzi di energia primaria per gli impianti elettrici, l'illuminazione, il riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, il trattamento dell'aria.
 - c) fabbisogni associati alle differenze di temperatura stagionali interno-esterno normalizzati rispetto ai Gradi Giorno delle varie stagioni di riscaldamento e raffrescamento considerate.
 - d) parametri significativi del sistema edificio-impianto:
 - volumi riscaldati;
 - superfici disperdenti;
 - caratteristiche degli elementi dell'involucro edilizio (pareti, finestrate, ecc.);
 - Caratteristiche degli impianti tecnologici (layout, componenti, ecc.);
 - Ricambi d'aria per infiltrazioni o imposti da sistemi VMC.
 - e) profilo di utilizzo:
 - esiti dei sopralluoghi effettuati;
 - esiti delle interviste effettuate alle utenze.
4. Per le imprese per le quali non siano disponibili i dati storici di cui ai commi precedenti, la diagnosi energetica industriale è predisposta utilizzando i valori di riferimento standard come da certificazione energetica di cui alla Legge n. 48/2014.
5. La diagnosi energetica industriale, numerata in tutte le pagine, deve comprendere un indice dettagliato che individui i dati, i risultati e le altre informazioni richieste

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Fiorini – Enrico Carattoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti